



CIRCOLARE N. 23 – 11 GENNAIO 2017

Circolare n. 2 – 2017 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 2 – 2017 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Scadenze e principali adempimenti anno 2017”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Gabriele Gravina)



CIRCOLARE N. 2-2017

Oggetto: Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2017 -

Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze degli adempimenti fiscali dell'anno 2017, così come aggiornato dalle disposizioni a tutt'oggi emanate, fermo restando il termine periodico del **giorno 15 di ciascun mese** per le registrazioni nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nonché del **successivo giorno 16** per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, delle liquidazioni e dei versamenti IVA mensili e trimestrali.

I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

Si ricorda che gli adempimenti in scadenza nei giorni festivi, compreso il sabato, slittano al successivo primo giorno lavorativo.

Scadenze nei singoli mesi

25 gennaio

-Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all'Agenzia delle entrate degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel precedente mese di dicembre o nel precedente quarto trimestre ottobre-dicembre 2016

16 febbraio

- versamento IVA relativa alla liquidazione del quarto trimestre del 2016 da parte dei soggetti "minori" che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-versamento IVA relativa al quarto trimestre del 2016 da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione)-

28 febbraio

- IVA – termine di invio della dichiarazione annuale 2017 per l'anno 2016 – Per l'anno 2017 (dichiarazione IVA 2018) il termine decorrerà dal 1° febbraio fino al 30 aprile;

- Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta-

7 marzo

- invio all'Agenzia delle entrate da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche – CU – relative ai redditi 2016 corrisposti a lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori o ad altri soggetti con ritenute IRPEF-



16 marzo

- saldo IVA anno 2016 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo oppure di pagamento il 31 luglio 2017 con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- **tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitale -**

31 marzo

- termine ultimo di consegna del **CU – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente** da parte dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nell'anno 2016;
- termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nell'anno 2016;
- **termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO – da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e associazioni sportive) relativamente al bilancio chiuso al 30 giugno 2016;**
- termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del **Modello eas** da parte delle associazioni sportive dilettantistiche all'Agenzia delle entrate;
- termine entro il quale è possibile produrre ad Equitalia istanza di definizione agevolata di ruoli e cartelle (cd. **rottamazione**) -

10 aprile

- termine ultimo per di presentazione da parte dei soggetti IVA mensile dello spesometro relativo all'anno 2016 (*l'obbligo sussiste soltanto per il 2017*)-

20 aprile

- termine ultimo per di presentazione da parte dei soggetti IVA trimestrali dello spesometro relativo all'anno 2016 (*l'obbligo sussiste soltanto per il 2017*)-

16 maggio

- versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre del 2017 da parte dei soggetti "minori" che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;
- versamento IVA relativa al primo trimestre del 2017 da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione)-

31 maggio

- IVA – comunicazione all'Agenzia delle entrate delle liquidazioni IVA del 1° trimestre 2017;
- IVA – comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute per le operazioni relative al 1° trimestre 2017 (*l'obbligo, dal quale sono escluse le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/1991, sussiste a far tempo dall'anno 2018, in quanto per il 2017, le comunicazioni per i primi due trimestri vanno effettuate cumulativamente entro il 25 luglio*);



- versamento della **2^a rata di acconto IRES e IRAP** da parte dei soggetti IRES con esercizio chiuso al **30 giugno 2016** (*undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio*);

- presentazione al CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione Mod. 730;
- termine ultimo per il datore di lavoro per trasmettere al contribuente copia del Mod. 730;
- termine entro il quale l'agente della riscossione comunica i conteggi relativi all'istanza di definizione agevolata di ruoli e cartelle-

16 giugno

- versamento 1^a rata IMU e TASI -

30 giugno

-versamento **saldo imposte IRPEF, IRES e IRAP relative all'anno 2016 e 1^a rata acconto per l'anno 2017 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (il termine si riferisce ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (31 dicembre))**;

- termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 per il 2016 per i contribuenti persone fisiche che possono trasmetterla in forma cartacea presso gli uffici postali;
- versamento dell'**IVA** dovuta sulla dichiarazione annuale, maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo -

7 luglio

- termine entro cui CAF e intermediari devono inviare la dichiarazione precompilata di almeno l'80% dei 730 dei propri clienti – stessa scadenza per chi invia da solo il Mod. 730 -

23 luglio

- dichiarazione precompilata – termine ultimo per l'invio telematico da parte di Caf o altri intermediari abilitati che entro il 7 luglio hanno inviato almeno l'80% dei Mod. 730 dei propri clienti -

25 luglio

- termine ultimo per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per le operazioni relative al 1° semestre 2017 nonché delle risultanze delle liquidazioni periodiche IVA- (per il primo anno di applicazione è previsto l'invio semestrale da effettuarsi entro il 25 luglio 2017 e due trimestrali)- (*l'obbligo non sussiste per le ssd e asd che hanno optato per legge n. 398/1991*)-

30 luglio

- termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES e IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno -

31 luglio

- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 semplificato**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno corrisposto nell'anno 2016 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta



d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate;

- termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del **Modello 770 ordinario** da parte dei sostituti di imposta -

1° agosto - 4 settembre

- sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata -

20 agosto

- versamento di imposte (IVA 2° trimestre), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti previdenziali con rate in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto, senza maggiorazione -

16 settembre

- IVA - comunicazione all'Agenzia delle entrate delle liquidazioni IVA del 2° trimestre 2017;
- IVA - comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse nel 2° trimestre 2017 - *(L'obbligo, dal quale sono escluse le ssd e asd che hanno optato per la legge n. 398/1991, si riferisce all'anno 2018 poiché per il 2017, le comunicazioni vanno effettuate entro il 25 luglio relativamente al 1° semestre 2017)*-

30 settembre

-termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei redditi IRPEF persone fisiche e IRES e IRAP- UNICO - per il l'anno 2016 da parte di tutti i soggetti IRES- IRAP con esercizio sociale coincidente con l'anno solare -

31 ottobre

-associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio chiuso al 30 giugno 2017 – Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 51.645,70)-

16 novembre

-soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento IVA relativo al 3° trimestre -

30 novembre

-Versamento della 2^ rata di acconto IRES e IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale al 31 dicembre 2016 (entro l'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del bilancio);

- IVA – trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel 3° trimestre 2017 e di quelle ricevute e registrate, ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 633/1972, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni;



- IVA – comunicazione all’Agenzia delle entrate delle liquidazioni IVA del 3° trimestre 2017
(l’obbligo delle comunicazioni non sussiste per le *ssd e asd* che hanno optato per la legge n. 398/1991)-

16 dicembre

-IMU- TASI versamento saldo

27 dicembre

-IVA – Versamento acconto di dicembre-

29 dicembre

-Ravvedimento operoso- Presentazione entro 90 giorni per chi, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi e/o il modello IRAP in scadenza il 30 settembre, intende avvalersi del ravvedimento -

30 dicembre

- versamento **IRES e IRAP a saldo e 1^a rata di acconto** per i **soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2017 (sesto mese successivo a quello di chiusura)**. In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% -

31 dicembre

-associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 400.000 annui- scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della legge n. 398/91. L’opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all’Ufficio delle entrate competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche;

-predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l’anno successivo *(si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l’imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con Mod. F 23 – codice tributo 458 T)*-

28 febbraio 2018

- IVA – trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel 4° trimestre dell’anno 2017 e di quelle ricevute e registrate nello stesso trimestre, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 633/1972, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni;

- IVA – comunicazione all’Agenzia delle entrate delle liquidazioni IVA del 4° trimestre dell’anno 2017 (L’obbligo delle comunicazioni non sussiste per le *ssd e asd* che hanno optato per la legge n. 398/1991)

* * *

E’ opportuno ricordare che in caso di omesso o tardivo versamento, è possibile usufruire dell’istituto del “ravvedimento operoso” (vedasi Cap. 12, punto 13.3)